



Piano Urbanistico Comunale (PUG) del Comune di Sissa Trecasali in Provincia di Parma - Contributo valutativo del Rappresentante Unico Regionale a seguito dell'istruttoria del Gruppo Interdirezioni per le politiche di governo del territorio (DGR n.1875/2018)

PREMESSA

Il PUG del Comune di Sissa Trecasali, pur essendo uno dei primi strumenti urbanistici nati dall'applicazione della LR 24/17, presenta un'impostazione generale completa, sebbene ricca di rimandi e non sempre di immediata lettura per gli aspetti legati alle effettive ricadute della disciplina sul territorio.

Particolarmente apprezzabile è stato l'impegno profuso nel costruire uno strumento urbanistico che mettesse a sistema le emergenze e le peculiarità di questa recente realtà comunale, nata da una fusione. I risultati di tale lavoro affiorano positivamente nella struttura del PUG che, sebbene operi su un sistema evidentemente policentrico, riesce a definire un impianto pianificatorio uniforme sull'intero territorio, lavorando strategicamente sul tema delle connessioni e della gerarchia tra centri.

Oltre a ciò, l'aver posto alla base della *Strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale* i temi ed i luoghi strategici emersi nel corso del processo partecipativo propedeutico alla redazione del PUG (maggio 2018 – febbraio 2019) rappresenta un punto di partenza del tutto coerente, in termini metodologici, con i principi di trasparenza e partecipazione che i Comuni sono chiamati ad applicare nell'esercizio delle proprie funzioni di governo del territorio (art. 2 LR 24/17); la Strategia, infatti, è stata definita come il "luogo della costruzione collettiva della visione del futuro della città" e, da questa premessa, ha preso avvio la formazione del PUG in esame.

Il Quadro conoscitivo ha ricostruito lo scenario di partenza attraverso dati e mappature dei sistemi ambientale, territoriale, della pianificazione ed economico/sociale effettuando un approfondimento sul sistema ambientale anche attraverso la suddivisione del territorio in ecomosaici.

La ValSAT, a partire dalla individuazione dei temi e dei luoghi strategici e dalle informazioni desumibili dal Quadro conoscitivo, ha successivamente valutato la capacità di erogazione di servizi ecosistemici da parte degli ecomosaici. Essa ha analizzato gli effetti delle scelte di piano sul territorio attraverso un metodo diagnostico che appare in linea con la metodologia descritta nell'Atto di coordinamento e che ha condotto alla definizione degli obiettivi del piano con un buon livello di approfondimento.

La Strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale ha ulteriormente calato gli obiettivi del PUG su specifiche aree di progetto, ricercando quelle occasioni urbane che offrissero le maggiori potenzialità di sviluppo mediante l'accoglimento di eventuali proposte di Accordo Operativo su dieci aree.

Tra queste, oltre alla rigenerazione delle aree centrali di Sissa, già candidata al “Bando Rigenerazione urbana” di cui alla DGR n.550/2018, risulta di particolare interesse il “Progetto Golena”, caratterizzato da una forte connotazione paesaggistica di scala sovracomunale.

PERIMETRO DEL TERRITORIO URBANIZZATO

La definizione puntuale del perimetro del territorio urbanizzato di cui all'art. 32 della LR 24/17, assume carattere centrale per l'applicazione della Legge sotto molteplici profili, quali: la definizione della quota complessiva del consumo di suolo ammissibile (art. 6 LR 24/17), gli incentivi urbanistici per gli interventi di riuso e rigenerazione urbana (art. 8 LR 24/17) e l'applicazione della nuova disciplina del contributo di costruzione.

Essa si configura come il primo atto pianificatorio del PUG, poiché le aree che ricadono al suo interno saranno quelle destinate ad ospitare gli interventi di riuso, riqualificazione e rigenerazione urbana, nel rispetto del principio del contenimento del consumo di suolo.

L'analisi puntuale del perimetro del territorio urbanizzato è stata oggetto di specifici momenti di approfondimento in sede di STO, anche mediante sopralluoghi. Tale valutazione di dettaglio ha restituito l'idea di un margine privo di compattezza che ricomprende, in quasi tutte le frazioni, diversi spazi inedificati per i quali non sempre è stato possibile trovare una lampante corrispondenza con le casistiche annoverate all'art. 32, comma 2 della Legge.

L'aver inserito all'interno del TU aree edificate costituite da agglomerati di edifici e talvolta anche da edifici singoli, per lo più frutto di logiche pianificatorie del passato e che allo stato attuale non presentano caratteristiche tali da poter assurgere al rango di nuclei urbani, porta ad “appesantire” la disciplina del territorio urbanizzato, ammettendo interventi di “riuso e rigenerazione urbana” anche in contesti che di urbano hanno ben poco.

Anche l'individuazione di comparti che non presentano le necessarie urbanizzazioni come l'inclusione di lotti inedificati localizzati al margine degli insediamenti non si ritiene assentibile.

Ci si riferisce, ad esempio, all'estremità ovest della frazione di San Nazzaro, all'area a nord nella frazione di San Quirico, alla vasta area verde interclusa nella frazione di Trecasali a cui si aggiungono, in linea più generale, le numerose aree verdi intercluse.

Si ritiene pertanto necessario verificare il perimetro del territorio urbanizzato con riferimento alle casistiche di cui all'art.32, dando esplicita evidenza, anche per motivi di trasparenza e imparzialità, ad ogni eventuale scostamento tra il nuovo TU e quello individuato dal previgente strumento urbanistico generale. Nella delimitazione andranno incluse unicamente quelle porzioni di territorio all'interno delle quali saranno ragionevolmente localizzabili politiche di riuso, riqualificazione e rigenerazione urbana nei termini di legge, avendo riguardo, in primo luogo, al contenimento del consumo di suolo, quale principio cardine attorno al quale costruire le ipotesi di futura trasformazione.

STRATEGIA PER LA QUALITÀ URBANA ED ECOLOGICO AMBIENTALE E DOTAZIONI TERRITORIALI

La LR 24/17 assegna alla Strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale il compito di definire i riferimenti entro i quali gli accordi operativi, i piani attuativi di iniziativa pubblica e la disciplina regolativa del PUG daranno attuazione al piano.

Essa deve agire in modo coordinato su differenti ambiti tematici, a diverse scale di intervento e nelle diverse fasi temporali, con uno sviluppo attuativo che abbia il carattere della processualità. Alla Strategia è assegnato inoltre il ruolo di quadro di riferimento per la predisposizione degli atti di programmazione dei lavori pubblici comunali.

La Strategia, sulla base della diagnosi del quadro conoscitivo, deve dare risposta a deficit di resilienza urbana e territoriale e alle fragilità e criticità individuate, indicando il gradiente di recupero da operare e stabilendo l'intensità massima della trasformazione in un certo contesto, diventando così il riferimento e il presupposto per i successivi accordi operativi o gli interventi di trasformazione ordinaria.

Essa deve trovare fondamento nei processi rigenerativi che interessano la città consolidata e non più nelle logiche di espansione, con riferimento, in particolare, alle nuove edificazioni residenziali per le quali non è più consentito il consumo di suolo (art. 5, c. 3).

Al PUG è fatto esplicito divieto di attribuire direttamente potestà edificatoria ai suoli (art. 25, c. 1 e art. 33, c. 5); esso assume invece il compito di definire le trasformazioni ammissibili sui tessuti edificati indicando i requisiti e le condizioni alle quali le stesse sono subordinate al fine di dare attuazione agli obiettivi della Strategia (art. 33, c. 3).

Parallelamente, la necessità di reperire servizi, spazi, opere, impianti e infrastrutture all'interno della città consolidata ha portato ad una profonda ridefinizione del sistema delle dotazioni territoriali che si traduce nel considerare le dotazioni, non più come una mera cessione/infrastrutturazione di superfici, ma come un vero e proprio elemento multi-prestazionale di qualità al quale concorrono anche gli spazi e l'edilizia privata.

La Strategia del PUG di Sissa Trecasali è stata articolata su un sistema a cascata di obiettivi principali (OP) e obiettivi secondari (OS) da cui discendono le azioni e gli indirizzi generali per gli interventi e si rivolge all'insieme degli interventi ordinari e non ordinari potenzialmente attuabili sul territorio comunale.

Le indicazioni riportate si articolano in differenti documenti: Relazione, Tavola delle Strategie, Disposizioni normative per la disciplina degli interventi e gli allegati DN1 Schede Norma degli ambiti Urbanistici, DN2 Scheda norma delle Aree progetto oltretutto nel documento di ValSAT.

Seppur si valuta positivamente la decisione di utilizzare differenti modalità di rappresentazione che evidenziano in maniera ideogrammatica il contenuto della Strategia declinandola a differenti scale territoriali, risulta difficile individuare il rapporto tra i differenti documenti e quindi problematica l'identificazione organica del quadro di riferimento.

Nella disciplina regolativa degli ambiti urbani, la norma riporta indici urbanistici di utilizzazione fondiaria non esclusivamente riferiti ai lotti liberi interclusi, in sostanziale continuità con la normativa previgente, ma non con le disposizioni della LR24/17. La Legge, infatti, riconosce e legittima l'edificato esistente perfettamente conformato, ma lega le ulteriori trasformazioni attuabili per intervento diretto al raggiungimento degli obiettivi della Strategia in termini di prestazioni, requisiti, incrementi della sostenibilità o altre misure specifiche indicate nella Legge stessa e nel relativo Atto di coordinamento tecnico (DGR n.2135/2019).

Se si vuole modificarne l'assetto, la distribuzione, le densità e quantità esistenti il piano deve definire gli obiettivi e gli interessi pubblici che quella trasformazione deve ottenere e le intensità di trasformazione ammesse sia in termini quantitativi, sia qualitativi sia funzionali. In altre parole, così come sostenuto nel volume "Valutare la rigenerazione urbana" edito dalla Regione Emilia Romagna nel 2018, *"si dovrà arrivare ad una analisi diagnostica dei sistemi urbani del tutto nuova e diversa da quella precedente e ad una prassi che non potrà più essere quella di una conformatività delle previsioni urbanistiche decisa a priori, ma che dovrà approdare alla conformatività urbanistica ad esito di un processo predeterminato dal Piano"*. La disciplina proposta per gli ambiti che vanno ad intervento diretto pare invece assegnare indici solo a fronte del rispetto delle prestazioni energetiche e sismiche di legge e indicando una generica necessità di coerenza con gli obiettivi della Strategia.

Gli articoli normativi relativi ai differenti ambiti urbani riportano inoltre possibilità aggiuntive premianti a seconda delle prestazioni ecologico ambientali e di qualità energetica fino al raggiungimento di un indice massimo assegnato.

Tale impostazione è riferita sia agli ambiti prevalentemente residenziali, sia a quelli produttivi.

Tale disciplina generale delle dotazioni deve essere quindi vista contestualmente a quella delle zone B1, B2 e B3 (ambiti prevalentemente residenziali) e delle zone D1, D2 e D4 (ambiti prevalentemente produttivi) ai quali il PUG concede, in caso di intervento ordinario, incrementi dell'indice di edificabilità fino al raggiungimento di quello massimo, a fronte di prestazioni superiori a quelle minime, anche in relazione al reperimento di dotazioni territoriali ed ecologico-ambientali.

A tal proposito si segnala come anche il lessico utilizzato per l'identificazione delle aree a cui assegnare una disciplina omogenea non appare del tutto adeguato all'impostazione dell'attuale legge urbanistica, nella quale viene espressamente specificato che la disciplina del territorio urbanizzato si dovrà riferire a quelle parti di città che presentano "caratteristiche omogenee dal punto di vista funzionale, morfologico, ambientale, paesaggistico e storico culturale" (art. 33, comma 2), senza mai fare riferimento alle zone omogenee previste dai previgenti apparati normativi. Si chiede pertanto di eliminare dagli elaborati qualsiasi riferimento ai termini "zona" o "zonizzazione", in favore di un linguaggio più attuale e idoneo ad un piano di carattere strategico, quale il PUG.

Il piano indica poi una serie importante di aree definite B5 "zone di qualificazione morfologica e funzionale" e B6 "zone di completamento e ridefinizione morfologica e funzionale" a cui assegna una disciplina di dettaglio da attuarsi con PdC convenzionato che assegna un indice edificatorio (fisso nel caso dei B5, minimo e massimo nel caso dei B6) agli ambiti (edificati o lotti liberi), indicando in taluni casi la cessione di quote di Dotazioni territoriali a cui l'intervento di trasformazione è soggetto.

L'art.1.4 dichiara poi di assegnare alle aree per le dotazioni territoriali di progetto indicate nella Tavola D2 quote edificatorie con una logica perequativa al fine di realizzare l'Infrastruttura verde e il Progetto Boschi. Tali possibilità sono concesse agli interventi diretti su lotti liberi al fine di determinare il range minimo e massimo di capacità edificatoria assegnata alle aree B6, ove specificatamente ammesso, e agli interventi soggetti ad accordi operativi.

Tale impostazione, frutto di una logica perequativa, ma non rigenerativa, può risultare utile al Comune nel reperire le aree pubbliche, ma potrebbe rivelarsi non altrettanto efficace nel garantire al Comune dotazioni territoriali ed ecologico-ambientali in quantità utili alla fattiva attuazione degli obiettivi della Strategia. Inoltre, se il PUG è un piano non conformativo che non assegna capacità edificatoria non può neppure immaginarne trasferimenti.

Il PUG di fatto non presenta neppure un chiaro bilancio tra la capacità edificatoria teorica e potenziale complessiva e la quantità di dotazioni previste dalla Strategia, non permettendo neppure a livello generale di valutare l'impatto e la sostenibilità di quanto proposto in termini di nuova capacità edificatoria.

Sul tema delle dotazioni territoriali, il PUG di Sissa Trecasali prevede il concorso nella realizzazione delle stesse (parcheggi pubblici, aree per attrezzature e parcheggi pertinenziali) per tutti gli interventi in quantità minime per i diversi usi, specificando che, per gli interventi subordinati ad Accordo Operativo, Piani particolareggiati e/o a Procedimento unico ex art. 53, le quantità minime di aree ed attrezzature da realizzare e cedere siano stabilite in sede di convenzione, in coerenza con gli obiettivi di qualità della Strategia.

Il PUG identifica inoltre le dotazioni ecologiche ed ambientali previste dall'art. 21 della LR 24/2017, declinandole in: *disposizioni generali di tipo ambientale*, che si applicano agli interventi di NC e RE e *disposizioni volte alla realizzazione della rete ecologica locale*, che si applicano a tutti gli interventi di trasformazione (diretti e indiretti) attuabili sul territorio comunale.

Un analogo margine di incertezza si ritrova nell'impostazione dei requisiti e delle prestazioni richieste per le "aree progetto", per le quali non risulta sviluppato appieno il tema della "contropartita" per l'attuazione dell'intervento in termini di quantificazione dell'interesse pubblico.

Non si ritiene infatti condivisibile fare riferimento alla possibilità di dare attuazione al piano attraverso accordi operativi a cui la Strategia non attribuisce riferimenti quali-quantitativi sia in termini di obiettivi, sia in termini di prestazioni da garantire. Vanno chiariti e identificati gli elementi ordinatori delle trasformazioni e va garantito il raccordo con la disciplina degli interventi diretti e, in particolare, con gli interventi ammessi nelle zone B5 e B6.

La Strategia, sulla base della diagnosi del quadro conoscitivo, deve dare risposta a deficit di resilienza urbana e territoriale e alle fragilità e criticità individuate, indicando il gradiente di recupero da operare e stabilendo l'intensità massima della trasformazione in un certo contesto, diventando così il riferimento e il presupposto per i successivi accordi operativi. L'esito non è prefissato ma deve essere fissato il limite entro il quale si deve stare.

Tutto ciò premesso, si ritiene che la norma per le zone urbane vada rivista ed integrata, eliminando gli indici urbanistici e chiarendo quali siano o possano essere i riferimenti alla Strategia che consentano le trasformazioni dell'esistente. Per giungere ad un apparato normativo che costituisca un mezzo efficace per il Comune nell'attuazione delle previsioni strategiche, occorre inoltre disciplinare puntualmente le dotazioni e prestazioni necessarie a dare attuazione alla Strategia sia per gli interventi diretti, che per quelli subordinati ad Accordo Operativo.

Gli eventuali indici edificatori, ammissibili esclusivamente nei lotti liberi all'interno del TU e per ampliamenti degli edifici esistenti a fronte del raggiungimento altri obiettivi (per lo più di carattere ambientale, ad esempio attraverso il de-sealing) dovranno essere motivati.

Si rende necessario, quindi, rivedere l'impostazione della documentazione al fine di rendere più esplicito e organico il quadro di riferimento e gli elementi condizionanti delle future trasformazioni, definendo con chiarezza le modalità di concorso degli interventi privati al raggiungimento degli obiettivi della Strategia.

Inoltre, per la parte di suolo consumabile (quota del 3%) non risulterà sufficiente individuare le aree potenzialmente trasformabili come "residuo" delle invarianti e dei vincoli presenti sul territorio, ma sarà necessario argomentare le preferenze insediative attraverso indicazioni strategiche riferite ai diversi quadranti territoriali.

Sul tema della promozione degli interventi per l'abitare condiviso e solidale, si apprezza quanto proposto nell'art. 1.6 nell'ottica della valorizzazione delle relazioni tra pianificazione urbanistica e sviluppo sociale e della sperimentazione di forme innovative e integrate dell'abitare.

DISPOSIZIONI RELATIVE AL TERRITORIO RURALE

Il Comune, ai sensi dell'art. 36 della LR 24/17, ha censito l'edificato sparso o discontinuo non facente parte del territorio urbanizzato, individuando i fabbricati incongrui al fine della loro rimozione, secondo quanto previsto dalla Legge.

A fronte della totale rimozione di tali manufatti, la disciplina, all'art. 1.4, ha stabilito il riconoscimento di diritti edificatori su aree di atterraggio collocate all'interno del TU o su aree contigue allo stesso (individuate graficamente nelle tavole della Strategia), previa sottoscrizione di un Accordo Operativo o di un Permesso di costruire convenzionato.

Si ricorda che il comma 5 lett. e) riporta solo l'accordo operativo come modalità per il recupero dei fabbricati individuati come incongrui dal piano.

Visto il comma 11 dell'art.9 della disciplina del PUG che riporta una definizione dei fabbricati incongrui identificandoli come "*i fabbricati agricoli recenti e quelli con tipologia rurale tradizionale privi di valore architettonico e/o storico-testimoniale*" e le esemplificazioni nonché le possibilità concesse dall'art.1.4 comma 3 che determina percentuali di superficie utile da disigillare e trasferire concedendole a:

- Rustici tradizionali non di valore (stalle, fienili, rustici con tipologia rurale tradizionale)
- Rustici aziendali recenti con SCO < 300 mq (es: stalle prefabbricate, depositi attrezzi, magazzini, ricoveri animali)
- Rustici aziendali recenti con SCO > 300 mq (es: stalle prefabbricate, depositi attrezzi, magazzini, ricoveri animali)

e distinguendole per "*ambiti rilievo paesaggistico ambientale*" e "*ambiti di valore naturale ambientale*" non ben determinati.

Si invita il Comune a rivedere quelle individuazioni per le quali non è dimostrata la rispondenza dei manufatti alle disposizioni dell'art. 10 della LR 16/2002 che promuove il recupero e la valorizzazione degli edifici e dei luoghi di interesse storico-artistico, il miglioramento della qualità architettonica, e il recupero del valore paesaggistico del territorio e definisce incongrue le costruzioni che per impatto visivo, per dimensioni

planivolumetriche o per caratteristiche tipologiche e funzionali, alterano in modo permanente l'identità storica, culturale o paesaggistica dei luoghi.

A titolo di esempio, infatti, i casi classificati come incongrui di fabbricati ad uso agricolo per i quali la sola scarsa qualità edilizia (stalle prefabbricate o edifici in stato di obsolescenza) non si ritiene motivo sufficiente per classificarli incongrui e concedergli possibilità edificatorie premianti.

A tal fine pare utile predisporre un'adeguata e completa documentazione fotografica per tutti i fabbricati per i quali sono stati riscontrati elementi di incongruità al fine anche di permettere una reale analisi sugli impatti paesaggistici.

Si ricorda anche il comma 2, il quale specifica che "non rientrano nella nozione di opere incongrue gli immobili costruiti in violazione di norme di legge o di prescrizioni di strumenti di pianificazione territoriali e urbanistici ovvero realizzati in assenza o in difformità dai titoli abilitativi, per i quali trova applicazione la disciplina in materia di opere abusive".

Quanto ciò premesso si ritiene quindi che, più opportunamente, la disciplina per molti degli edifici classificati come incongrui possa essere ricondotta a quella per il recupero e il miglior inserimento paesaggistico dei fabbricati in territorio rurale nel rispetto delle tipologie storiche e tipologiche piuttosto che concedendo possibilità delocalizzative su lotti liberi seppur dentro al TU o in prossimità di questo.

All'art. 9.1, comma 7, la disciplina del PUG ammette inoltre la nuova costruzione di superfici accessorie ad uso autorimessa, con superficie coperta massima di 50 mq, laddove il recupero non consenta di realizzare le superfici accessorie.

Tale disposizione risulta in contrasto con la LR 24/17 che ammette la nuova costruzione di fabbricati esclusivamente quando sia necessaria alla conduzione del fondo e attraverso la presentazione di un PRA, qualora non sussistano ragionevoli alternative consistenti nel riuso mediante interventi di qualificazione edilizia o ristrutturazione urbanistica di fabbricati aziendali esistenti.

Nel rispetto di questi principi, è opportuno che le disposizioni sul territorio rurale del PUG esplicitino con maggior chiarezza che la nuova costruzione in territorio rurale non è di fatto ammessa se non previa verifica di alternative riferite al recupero dei fabbricati e qualora ne venga dimostrata l'effettiva necessità; si chiede inoltre di rivedere le possibilità previste dalla norma a partire dalla eliminazione della possibilità di ammettere la realizzazione di edifici accessori.

Con riferimento alla dimostrazione dell'esigenza di nuova costruzione attraverso la presentazione, in allegato alla richiesta del titolo abilitativo edilizio, di un Programma di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola (PRA), si ritiene opportuno verificare e adeguare i disposti sul territorio rurale alle previsioni dell'"Atto di coordinamento tecnico sull'ambito di applicazione, i contenuti e la valutazione dei programmi di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola (PRA), nonché sui fabbricati abitativi dell'imprenditore agricolo (articoli 36 e 49, LR 24/2017)", approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 623 del 29.04.2019 (integrata dalla DGR n. 713 del 13.05.2019), pubblicato sul BURERT n. 151 del 16.05.2019 e in vigore dallo stesso 16.05.2019.

LA VALSAT E L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO

Il monitoraggio del PUG ha lo scopo di verificarne le modalità e il livello di attuazione, di valutare gli effetti degli interventi che vengono via via realizzati e di fornire indicazioni su eventuali correzioni da apportare.

Esso può essere strutturato in due ambiti di attività: monitoraggio di contesto e monitoraggio dell'efficacia e dell'attuazione della Strategia di piano, con i relativi indicatori come indicato nell'atto di coordinamento tecnico "Strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale e valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale del Piano Urbanistico Generale" approvato con DGR 2135/2019.

Inoltre, l'attività di monitoraggio dovrà rispondere a caratteristiche di semplicità di utilizzo e dovrà integrarsi il più possibile con le ordinarie procedure delle amministrazioni, consentendo di comparare fra loro dati di enti diversi e di aggregare le informazioni a più livelli territoriali.

Il piano di monitoraggio del PUG di Sissa Trecasali risulta caratterizzato da una serie di *indicatori di processo* e *indicatori di contributo alla variazione del contesto* riferiti al sistema ecologico ambientale, insediativo infrastrutturale e storico paesistico. Si riscontra tuttavia una carenza negli *indicatori di contesto* di alcuni, non riferiti ad ambiti strettamente fisici, ma ugualmente e direttamente connessi alla rigenerazione, quali la complessità urbana o la coesione sociale, conduce all'impossibilità di valutare nel tempo l'evoluzione tendenziale della città verso quel modello di città resiliente, efficiente e vivibile prospettato dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e a cui a livello regionale, attraverso vari strumenti, si sta tentando di dare attuazione.

A partire da queste premesse, si chiede di valutare l'opportunità di rivedere l'impostazione del piano di monitoraggio provando a integrarlo con *pochi* indicatori, ma coerenti con le strategie regionali, nazionali ed europee che descrivano gli effetti delle azioni, anche dal punto di vista economico e sociale, sul contesto modificato.

Si propone inoltre, a partire dai contenuti del Quadro conoscitivo diagnostico, di introdurre nella ValSAT e successivamente nel piano di monitoraggio un sistema valutativo duttile, ma oggettivo per la misurazione del "peso" (*o impronta*) delle singole trasformazioni sul territorio. L'obiettivo è quello di pervenire in maniera univoca alla definizione della "contropartita" per l'attuazione di ogni singolo intervento (ordinario e non ordinario), esprimendolo in termini di legittimità rispetto agli obiettivi di interesse pubblico, anche di carattere sociale, dichiarati nella Strategia.

Senza lo sviluppo di questo ulteriore tassello, l'attuazione PUG entrerebbe nel campo della discrezionalità, violando i principi di trasparenza e imparzialità nelle scelte di pianificazione. In conclusione, il monitoraggio del piano non dovrà essere inteso come un processo di mero aggiornamento di indicatori prefissati, ma come una "valutazione in itinere" da attuarsi periodicamente al fine di soppesare il raggiungimento degli obiettivi strategici, e se necessario, guidare il riorientamento del PUG.

LE MISURE DI SALVAGUARDIA E LE DISPOSIZIONI TRANSITORIE DEL PIANO

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 1.3 delle disposizioni del PUG, si ritiene che l'impostazione della disciplina transitoria e di salvaguardia superi quanto definito dalle

disposizioni dell'art. 4 della LR 24/17 e ribadito dalla circolare regionale prot. n. 179478 del 14/03/2018.

Si ritiene infatti che la fase transitoria della legge, che consente l'attuazione del piano vigente per poi passare al regime del PUG, finisca con l'approvazione del PUG stesso. Pertanto, a partire dalla data di approvazione del PUG, può essere ammessa l'attuazione dei soli piani urbanistici attuativi e degli accordi operativi non solo già approvati, ma anche già convenzionati. Tale scelta deve consentire al Comune di dare avvio alla nuova stagione urbanistica avendo riguardo unicamente agli obiettivi della Strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale, senza residui dovuti al previgente sistema pianificatorio, nonché al precedente assetto amministrativo/istituzionale.

COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DI SETTORE E CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA VIGENTE

In base al principio di competenza di cui all'art.24 della L.R. n. 24 del 2017, il PUG deve disciplinare le tematiche che gli sono attribuite dalla legge in conformità alla legislazione statale e regionale e in coerenza con gli altri livelli di pianificazione.

In particolare, la Tavola dei vincoli di cui all'art.37 della legge deve rappresentare le prescrizioni conformative e i vincoli gravanti sul territorio devianti anche dalle leggi, dai piani generali e settoriali, ovvero dagli altri atti amministrativi di tutti i livelli di pianificazione.

Al fine di coordinare e rendere certe le indicazioni del PUG si segnalano i seguenti aspetti da verificare e integrare provvedendo alla conseguente modifica degli elaborati di piano.

Conformità PTPR/PTCP

Ai sensi dell'art. 37 comma 1 della L.R. 24/2017, la Scheda dei vincoli riporta per ciascun vincolo o prescrizione, l'indicazione sintetica del suo contenuto e dell'atto da cui deriva. Così come evidenziato nelle Tavole dei Vincoli (TVa,b,c,d,e,f) in scala 1:5.000, elaborati costitutivi del PUG, i vincoli sono organizzati per "temi" (Natura e Paesaggio, Storia e Archeologia, Sicurezza Ambientale e del Territorio, Impianti e Infrastrutture). Per ciascun vincolo, viene riportata la fonte normativa da cui deriva, una breve sintesi delle finalità delle disposizioni, nonché, in alcuni casi, alcune precisazioni sui contenuti rappresentati. Tutte le possibilità di intervento edilizio ammissibili ai sensi del PUG sono attuabili nel rispetto delle disposizioni legislative, dei piani o dei regolamentari sovraordinati.

In merito al confronto tra la Tavola dei vincoli ed il PTPR come rappresentato nella sua componente cartografica del PTCP ed alla conseguente verifica delle relative Schede dei vincoli, non emergono problematiche rilevanti di carattere generale o di impostazione e la Tavola dei vincoli risulta conforme al PTCP/PTPR, fatta eccezione per l'individuazione di alcuni elementi della centuriazione (art. 21 del PTPR e art. 26 del PTCP) che, nel caso specifico, risultano più numerosi rispetto a quelli definiti dallo strumento di pianificazione provinciale. Si invita pertanto il Comune ad effettuare un esame degli elementi rappresentati e a chiarire, motivando e documentando, le eventuali proposte di variante al PTPR.

Si chiede inoltre di integrare e precisare i riferimenti normativi associati agli "Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua" e alle "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini

e corsi d'acqua" sia nelle Schede dei vincoli sia in legenda, in quanto non riportano tutti i corrispondenti articoli del PTCP (art.12, 12 bis e 13).

Anche il riferimento al "Sistema forestale boschivo" deve essere integrato, essendo i boschi oggetto sia di tutela paesaggistica ai sensi dell'art.10 del PTPR sia vincolo derivante dal D. Lgs. 42/2004,.

Beni paesaggistici

Ai sensi dell'art.142 del D.Lgs. 42/2004, si rileva che il Comune di Sissa Trecasali è interessato dai seguenti beni paesaggistici:

- sistema dei fontanili di Ronco Campo Canneto;
- tratto del fiume Po con le aree limitrofe;
- foreste e boschi (art 142 comma 1 lett. g).

Con riferimento all'attività di co-pianificazione che la Regione e il MiBACT stanno attualmente svolgendo ai fini dell'adeguamento del PTPR al Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.lgs. 42/2004, si segnala che si è giunti alla corretta individuazione delle aree di notevole interesse tutelate dall'art. 136 sulla base dei provvedimenti emanati nel tempo, mentre è in corso di perfezionamento quella delle aree tutelate ope legis in base delle definizioni dell'art. 142 del Codice.

Dal confronto con gli elementi conoscitivi in nostro possesso, le fasce di rispetto dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua di rilievo paesaggistico viene individuato in modo errato nella Tavola dei vincoli proposta e deve essere perfezionato. In merito si ricorda che gli esiti del lavoro sono pubblicati e progressivamente aggiornati sui siti della Regione e del MiBACT, che, coerentemente con i principi di trasparenza e leale collaborazione interistituzionale li rendono disponibili quale base conoscitiva più aggiornata e certificata per l'elaborazione dei PUG.

Si chiede inoltre di distinguere graficamente le "Aree di notevole interesse pubblico" dalle "Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale" in quanto tutele che corrispondono a differenti fonti normative.

Nel corso delle sedute di STO è stato inoltre condiviso di integrare l'individuazione, nella tavola dei vincoli, delle aree escluse da vincolo paesaggistico con la documentazione utile a chiarire i criteri alla base della scelta secondo il comma 2 dell'articolo 142 del D.Lgs 42 del 2004, da allegare al quadro conoscitivo, comprensiva di quella originale relativa alla strumentazione urbanistica vigente, ovvero adottata, alla data del 6 settembre 1985, sulla base della quale vanno individuate le delimitazioni.

Aree protette e rete ecologica

Relativamente alla "Tavola dei vincoli e Schede" (TV.Sc_Scheda_vincoli), si chiede di integrare i riferimenti normativi, ed in particolare:

- per il Sistema forestale e boschivo (1a):
si chiede di inserire nei riferimenti normativi il Regolamento forestale Regionale (n. 3/2018) e il Decreto 34/2018 Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali.
- Per i Siti "Rete Natura 2000" (1e):

nei riferimenti normativi si chiede di correggere il numero della DGR 1197/2007 con quello corretto, 1191 e di aggiungere la DGR 79/2018 contenente in particolare l'allegato D con l'elenco delle tipologie di interventi e attività di modesta entità esenti da Valutazione d'Incidenza, che sostituisce la Tabella E della DGR 1191/07.

Si chiede di citare gli atti relativi alle Misure di Conservazione Generali e Specifiche vigenti. Infine, si chiede di aggiornare il riferimento alla DGR 987/2010 relativa alle procedure di VIA con la LR 4/2018 e la Determina 15158/2018.

Si fa presente che mancano "i riferimenti" all'area dei fontanili denominati "La Commenda", porzione più ampia della Riserva Naturale regionale "Torrile e Trecasali". Per la parte relativa alle Norme di riferimento va citato l'atto istitutivo (Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 9/2010) che ne definisce il perimetro e la zonizzazione, precisandone i divieti e le limitazioni immediatamente operativi e prevalenti sugli strumenti urbanistici.

Si suggerisce di aggiungere inoltre il "Regolamento" della Riserva, attualmente in corso di approvazione, come strumento di carattere gestionale e regolamentare che attua le finalità e gli obiettivi presenti nell'atto istitutivo.

- Nelle Tavole dei Vincoli (TV_a,b,c,d,e,f) si chiede di verificare che i confini dei due siti Rete Natura 2000 ricadenti in parte nel Comune di Sissa Trecasali coincidano con quelli indicati nella cartografia regionale nel sito web della Regione Emilia-Romagna al seguente link:

https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaApp/apps/parchi_01HTM5/index.html

Nella relazione illustrativa del Quadro Conoscitivo (QC_R):

- per i siti RN2000 si chiede di aggiornare la dicitura SIC/ZPS con quella corretta ZSC/ZPS, in attuazione dei recenti Decreti ministeriali, provvedendo al raccordo anche con gli altri elaborati di testo.
- In riferimento ai contenuti del capitolo "Sistema ambientale", par. 2.2 "Situazioni di valore e aree protette", si fa presente che entro l'anno sarà realizzata la nuova carta degli habitat e quindi il contenuto conoscitivo a tal riguardo potrebbe non corrispondere più alla situazione attuale. Inoltre, nel par. 2.3 "Connettività e indicazioni della Rete ecologica provinciale" le mappe e le legende (rif. pag. 61) risultano di difficile lettura. Si chiede pertanto di migliorarne la risoluzione, invito valido anche per mappe contenute nelle diverse relazioni di Piano.

Relativamente al documento di ValSAT (VST.R_Documento di Valsat) nei par. 3.2 e 3.4 si accenna a diverse proposte per l'area dei fontanili esterna alla ZSC/ZPS IT 4020017, come di seguito riportato:

- a pag. 41 il sistema delle risorgive, per buona parte esterno ai SIC, è privo di specifiche tutele, ad eccezione della risorgiva della Commenda facente parte dell'area protetta della Riserva di Torrile. Una rimodulazione del perimetro del SIC che tenga conto di questa anomalia annettendo la parte bassa e, probabilmente, ripерimetrandola verso nord-ovest, in corrispondenza del tracciato ormai esistente del TiBre, è un'ipotesi che il PUG non può autonomamente perseguire, ma che di fatto potrebbe essere una concreta soluzione sia per il minore interesse delle aree a nord-ovest delle risorgive, sia per l'attività agricola. Viceversa, il PUG può garantire un maggior livello di tutela ambientale

alle risorgive e al sistema nel suo complesso, recependo in tal senso le indicazioni del SIC.

- A pag. 50 viene prospettata l'istituzione, ai sensi della LR 6/2005, di un'area di riequilibrio ecologico, proposta dal PTCP per i fontanili di Viarolo, per le parti che ad oggi sono esterne all'area individuata dal SIC, la cui gestione verrebbe demandata al Comune.

Nelle more dell'istituzione di un'area protetta o dell'estensione del sito RN2000 in quest'area, lo strumento comunale ha la facoltà di prevedere anche eventuali, puntuali, misure di tutela. Tuttavia, si osserva come in questa sede non siano stati forniti precisi elementi per chiarire la scelta.

Nell'ipotesi di ampliare il perimetro del sito di Rete Natura 2000 la proposta dovrà essere inoltrata alla Regione E-R (PEC: segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it) indicando le motivazioni e i dettagli cartografici e naturalistici dell'area oggetto dell'ampliamento, che provvederà ad avviare l'iter.

Per quanto riguarda invece l'eventuale istituzione dell'Area di Riequilibrio Ecologico, si ricorda che tale procedimento è di competenza della Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare (LR 24/2018 art. 53). La proposta di istituzione può essere avanzata dai Comuni previa consultazione delle associazioni ambientaliste ed agricole maggiormente rappresentative a livello regionale e dei proprietari delle aree interessate.

La proposta di istituzione dovrà avere tali contenuti minimi:

- 1) le finalità;
- 2) la perimetrazione in scala 1:10.000;
- 3) gli obiettivi gestionali specifici;
- 4) le misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la loro conservazione e valorizzazione.

Attraverso l'atto istitutivo la Giunta regionale attribuisce la gestione delle ARE ai Comuni o alle loro Unioni. Per maggiori informazioni si consiglia di consultare il seguente link: <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/aree-protette/altre-aree-protette/aree-riequilibrio-ecologico>.

Relativamente al Documento e alle Tavole della Disciplina:

- all'art. 15.5 del documento "Disposizioni normative per la disciplina degli interventi":
 - si suggerisce di aggiungere un comma per precisare che la Riserva è normata dall'atto istitutivo e dal proprio Regolamento, che sono sempre fatti salvi;
 - si chiede di chiarire il senso dell'enunciato riportato nel comma 11, in quanto non esistono Aree di Riequilibrio Ecologico istituite e le aree dismesse dalle attività estrattive non lo diventano automaticamente. A tal proposito, si ricorda che la Regione ha emanato specifiche linee guida per la loro istituzione e gestione (Delibera GR 724/2011).

Nell'allegato D.N.2 "Linee guida per gli interventi nel paesaggio" (sebbene tale documento sia stato stralciato in sede di adozione e reinserito come allegato al Regolamento edilizio) si fa comunque presente che esiste una Delibera regionale (DGR n. 3492/1996) che elenca le

specie legnose autoctone da impiegarsi nei progetti di Aree di Riequilibrio Ecologico e di rinaturalizzazione nella pianura continentale (*Berberis vulgaris*, *Cornus mas*, *Cornus sanguinea*, *Corylus avellana*, *Crataegus monogyna*, *Euonymus europaeus*, *Frangula alnus*, *Ligustrum vulgare*, *Prunus spinosa*, *Rhamnus catharticus*, *Salix cinerea*, *Salix eleagnos*, *Salix fragilis*, *Salix triandra*, *Salix viminalis*, *Sambucus nigra*, *Viburnum opulus*, *Acer campestre*, *Alnus glutinosa*, *Carpinus betulus*, *Fraxinus ornus*, *Fraxinus oxycarpa*, *Malus sylvestris*, *Populus alba*, *Populus nigra*, *Prunus avium*, *Pyrus pyraeaster*, *Quercus pubescens*, *Quercus robur*, *Salix alba*, *Salix purpurea*). Si consiglia pertanto di utilizzare queste specie negli interventi previsti per potenziare la Rete ecologica locale. Inoltre, si fa presente che nel documento viene spesso utilizzato impropriamente il termine “essenza” al posto di “specie”. Relativamente al documento “Controdeduzioni alle osservazioni e pareri” - Elaborato 2 “Istruttoria e proposta di controdeduzioni alle osservazioni e contributi dell’ufficio di piano relative al PUG”, si precisa quanto segue:

– Osservazione n.4 – B -Vincoli

Richiesta: modificare SIC-ZPS Viarolo escludendo area Zamorani, come da normativa sovraordinata.

Proposta di controdeduzione: si accoglie, provvedendo alla modifica, come da elaborati controdedotti.

Si chiede un chiarimento in merito, in quanto la richiesta è poco dettagliata e motivata, facendo presente che non è possibile escludere un’area dal sito di Rete Natura 2000 senza prima farne eventuale richiesta alla Regione. In tal caso andranno indicate le motivazioni e i dettagli cartografici e naturalistici dell’area oggetto della modifica perimetrale.

– 2. Osservazione A - Allineamenti/Rettifiche/Perfezionamenti cartografici e di testo

Richiesta: si chiede di perfezionare in tutto il testo la dizione “Riserva di Torrile” con “Riserva di Torrile-Trecasali”.

Proposta di controdeduzione: si provvede al perfezionamento indicato.

Si fa presente che la dicitura corretta, da atto istitutivo (Deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 20 luglio 2010, n.9) è la seguente: “Riserva naturale generale “Torrile e Trecasali”. Pertanto, si chiede di aggiornare in tutto il testo la dicitura utilizzando quella ufficiale.

Di seguito, infine, alcune indicazioni procedurali propedeutiche all’approvazione:

- si precisa che dovrà essere acquisito, ai fini dell’approvazione del PUG, il parere di conformità dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale rispetto alle norme del provvedimento istitutivo e del Regolamento della Riserva di Torrile Trecasali, secondo quanto stabilito dall’art. 48 della LR 6/2005;
- si fa presente che, in base all’art.22 della LR 9/2016, ai fini dell’approvazione del piano è necessario acquisire il parere degli Enti gestori dei siti di Rete Natura 2000 ricadenti nel perimetro del Comune di Sissa Trecasali (IT4020017 ZSC-ZPS - Aree delle risorgive di Viarolo, Bacini di Torrile, Fascia golenale del Po e IT4020022 ZSC-ZPS - Basso Taro) ed in particolare:

- per il sito Aree delle risorgive di Viarolo, Bacini di Torrile, Fascia golenale del Po gli Enti gestori sono l'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Occidentale e la Regione Emilia-Romagna;
- per il sito Basso Taro, sarà la Regione Emilia-Romagna a dover rilasciare il proprio parere, in quanto unico Ente gestore.

Tutela dell'aria e agenti fisici

Inquinamento Luminoso

Al fine anche di ottemperare a quanto richiesto espressamente dalla LR 24/17 si precisa che nella documentazione del PUG dovranno essere evidenziate (Tavola dei Vincoli e relative Schede) le zone di particolare protezione dall'inquinamento luminoso che, si ricorda, ai sensi della LR 19/2003 e della DGR 1732/2015 sono le Aree naturali protette, i Siti della Rete Natura 2000 ed i Corridoi ecologici in tutta la loro estensione. Il territorio comunale non risulta invece coinvolto da zone di protezione assegnate ad osservatori astronomici.

Nell'ambito della ricognizione relativa alle reti dei servizi, si propone di inserire anche quella relativa all'illuminazione pubblica, facendo riferimento anche alle analisi effettuate nell'ambito del Piano della Luce se già approvato (si rammenta che la sua predisposizione è obbligatoria per i comuni). L'analisi del QC, attraverso la Valsat, evidenzierà quindi eventuali criticità (che potranno essere aggiornate rispetto al Piano della Luce) che dovranno pertanto portare ad opportune Strategie da attuare per migliorare le criticità riscontrate. Può pertanto essere valutata l'individuazione di uno o più indicatori di monitoraggio della Valsat in tal senso (es. numero di apparecchi di illuminazione pubblica riqualificati per la messa a norma, numero di osservatori astronomici protetti, ecc).

Disciplina degli scarichi

I documenti analizzati appaiono privi dei riferimenti alla perimetrazione dell'agglomerato ex Direttiva 91/271 e dei vincoli che questo determina in termini di nuove urbanizzazioni. Tale perimetrazione non risulta presente neanche negli elaborati grafici seppur sia presente l'individuazione del sistema delle reti fognarie. Pertanto occorre che il Comune richiami i contenuti della DGR 201/2016 "Approvazione della direttiva concernente Indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti ed agli enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane", come recentemente aggiornata dalla DGR 569/2019 per quanto concerne i perimetri degli agglomerati, che prevede indicazioni specifiche ai comuni in fase di corretta previsione delle esigenze infrastrutturali.

A tal fine, si ritiene opportuno rammentare che ai sensi della citata Deliberazione, i Piani che disciplinano ambiti di nuovo insediamento o interventi di riqualificazione o sostituzione urbana, devono contenere una specifica verifica di conformità delle previsioni di Piano con l'assetto dell'esistente sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane.

È, pertanto, necessario acquisire il parere di merito rilasciato da ATERSIR e dal Gestore del Servizio Idrico i quali si esprimono rispettivamente:

- sulla coerenza delle nuove previsioni con la programmazione d'ambito del SII, elaborata sulla base delle informazioni ricevute ai sensi della DGR 201/2016 e, di conseguenza,

sulla ammissibilità totale o parziale di eventuali interventi a carico della tariffa del servizio idrico integrato e sui conseguenti tempi di realizzazione;

- sui requisiti tecnici infrastrutturali per l'adeguamento o la realizzazione di nuovi impianti o di nuove reti a servizio dell'insediamento.

Si evidenzia, infine, che il Comune di Sissa Trecasali afferisce a diversi Agglomerati tra cui l'Agglomerato di Sissa che, essendo un Agglomerato di consistenza superiore ai 2.000 AE (2.714 AE), rientra tra gli Agglomerati di interesse comunitario ai sensi della Direttiva 91/271/CE. In tal senso, è opportuno che qualunque eventuale intervento di nuova urbanizzazione, riqualificazione o sostituzione urbana non vada ad inficiare la conformità, al disposto di cui alla citata Direttiva, dell'Agglomerato nel suo complesso.

Acque

Stante la presenza di fonti di approvvigionamento ad uso idropotabile, con particolare riferimento al prelievo da acque sotterranee sito in loc. Viarolo, si raccomanda che i vincoli e le disposizioni per la tutela di tali fonti di captazione siano opportunamente evidenziati nella Tavola dei Vincoli e nelle relative Schede.

PAIR 2020 (Piano Aria Integrato Regionale 2020)

A seguito dell'analisi del Quadro conoscitivo la problematica relativa all'inquinamento atmosferico risulta essere tra quelle individuate come più critiche, soprattutto in relazione al settore produttivo e a quello agricolo. Pertanto, condividendo quanto sostenuto dal Comune, e cioè che è su quegli aspetti che occorre spostare maggiormente l'attenzione, si propone al comune di precisare che il Piano di monitoraggio con campionature con mezzo mobile, sia particolarmente diretto verso le zone evidenziate come più problematiche, e di aggiungere tra gli inquinanti misurati anche l'ozono, individuato tra gli inquinanti maggiormente presenti (vd. Indicatore ARIA- concentrazione media inquinanti).

Inoltre, poiché il comune di Sissa Trecasali ricade tra quelli identificati dall'Allegato 2° del PAIR2020 in "area di superamento PM10" (colore arancione), ed è collocato in quota altimetrica inferiore a 300 m, si evidenzia che, oltre alle misure identificate come più importanti ai fini urbanistici (mobilità ciclopedonale, ampliamento aree verdi e buone pratiche agricole) l'attuazione delle prescrizioni del PAIR specifiche per tali zone, costituisce elemento strategico fondamentale ai fini del perseguimento del miglioramento della situazione. In particolare, si ricorda che si applicano:

- per i comuni la cui quota altimetrica non supera i 300 m, le misure relative agli impianti a biomassa per riscaldamento ad uso civile (articolo 26), come integrate da quanto disposto dalla DGR 1412/2017;
- per i comuni in area di superamento PM10 si applicano le misure per la realizzazione di nuovi impianti finalizzati alla produzione di energia elettrica da biomassa con potenza termica >250 kWt ["saldo zero" articolo 20 commi 1], per l'effettuazione della VIA (articolo 20, comma 2) e per l'utilizzo di biomasse in attuazione dell'articolo 11 del DLgs. 28/2011; - per tutti i comuni si applicano le prescrizioni relative alle misure di sostenibilità ambientale degli edifici (articolo 24) e all'efficientamento dell'illuminazione pubblica (articolo 28, comma 2). A tal proposito si precisa che le misure di cui all'articolo 24 possono essere inserite anche

nel Regolamento edilizio come aggiornato allo Schema- tipo di cui alla DGR 922/2017, richiamando comunque tale adempimento anche nel PUG. Inquinamento Acustico

Nella Valsat viene proposto tra gli indicatori di monitoraggio “superficie interessata da diverse classi acustiche”. Non si ritiene tale elemento indicatore rappresentativo ai fini del monitoraggio delle azioni di Piano, in quanto descriverebbe solamente una situazione “di fatto” che non dà conto di eventuali azioni strategiche intraprese dal comune per migliorare la situazione. Si propone pertanto al comune di eliminare tale indicatore.

Aspetti geomorfologici

Per quanto riguarda i contenuti dei documenti di Quadro conoscitivo si segnala la scarsa o assente descrizione metodologica e di legenda di alcune delle tavole allegate. In particolare, per quanto riguarda i temi territoriali e ambientali, ci si riferisce alle seguenti tavole:

- QC SA4.1 - Carta geolitologica con ubicazione indagini;
- QC SA4.3 - Carta geomorfologica;
- QC SA4.5 - Carta idrogeologica e della permeabilità;
- QC SA4.6 – Vulnerabilità degli acquiferi
- QC SA4.7 - Carta di sintesi delle problematiche geologiche.

Si ritiene opportuno che il Comune integri in tale senso il documento QC-R – Relazione illustrativa, allo scopo di agevolare la comprensione delle sopraindicate tavole nonché proceda a un riesame del documento di ValSAT, al fine di valorizzare al meglio, e con coerenza, il quadro conoscitivo come elemento di supporto alle scelte di piano, integrandolo con eventuali dati facilmente reperibili. A solo titolo di esempio, si rammenta che il territorio di Sissa Trecasali ricade nel foglio n. 181 della Carta Geologica d'Italia, nel quale sono contenute informazioni sulla geologia di superficie e del sottosuolo.

Relativamente al tema delle acque, si ravvisa la necessità di illustrare nel documento QC-R, tra le altre cose, le relazioni tra i contenuti della carta idrogeologica SA4.5 (in cui sono evidenziati la soggiacenza e l'andamento della falda) e la zonazione della vulnerabilità (intrinseca?) dell'elaborato SA4.6, con particolare riferimento al settore meridionale ove sono presenti i fontanili, in cui la vulnerabilità degli acquiferi è accentuata dalla minima soggiacenza della falda. Nella relazione di Quadro Conoscitivo si tratta ampiamente del sistema dei fontanili (fontanili di Viarolo e Ronco Campo Canneto), come componente significativa del sistema ambientale delle acque naturali e come permanenza importante di una organizzazione secolare del sistema rurale. Si evidenzia la peculiarità e importanza che questo fenomeno geologico, storicamente documentato e tutelato dal sito di importanza comunitaria e riconosciuto come area di notevole interesse pubblico dal DLgs 42/2004 “Codice dei beni culturali e del Paesaggio (Parte Terza, Titolo I, art.136)” ha per il territorio in quanto esempio di una condizione residuale che si può osservare solo in pochi contesti in ambito regionale, assumendo quindi il valore di servizio ecosistemico e, come tale, meritevole di ulteriori approfondimenti specifici.

Al momento l'area dei fontanili non risulta censita nel catasto regionale dei geositi, deliberato dalla Giunta regionale (DGR n. 1302/2016) in attuazione della LR 9/2006, ma, essendo in corso una fase di revisione del catasto, che porterà ad un suo aggiornamento

probabilmente entro l'anno, a breve sarà possibile presentare eventuali proposte di integrazione o revisione dei siti sul territorio comunale.

Relativamente al tema del suolo si segnala la assenza della documentazione prevista all'Art.35, c. 4, lettera d) della LR 24/2017: "caratteristiche dei suoli e dei servizi ecosistemici da essi svolti". In merito si allega un contributo conoscitivo specifico sul tema (Allegato2_SGSS_SUOLO_PUG_SISSA_TRECASALI.pdf).

Relativamente al tema della pericolosità sismica, si fa riferimento ai seguenti documenti adottati: QC SA4 R Relazione illustrativa dello studio geologico-sismico, QC SA4.2 Carta della pericolosità sismica e Analisi CLE.

Entrambi gli elaborati sono derivati dallo studio di microzonazione sismica eseguito negli anni 2018-2019 (OCDPC 344/2016 e DGR 2188/2016) e validato nel 2019. Tale studio, di primo e secondo livello di approfondimento, ha evidenziato la suscettibilità all'amplificazione del moto sismico in tutto il territorio comunale e una suscettibilità alla liquefazione sismoindotta nella zona settentrionale e lungo il sistema di canale/argine del Taro (settore ovest del territorio comunale), per un'estensione pari a circa il 60-70% del territorio comunale, v. elaborato "QC SA4.2 Carta della pericolosità sismica e Analisi CLE".

In particolare, lo studio di secondo livello ha permesso di quantificare il grado di amplificazione in tutti i centri abitati del Comune per un range di periodi propri T fino a 1,5 s e tempo di ritorno dell'evento di riferimento di 475 anni (parametro di riferimento a livello internazionale per la microzonazione sismica finalizzata alla pianificazione urbanistica). Questi risultati consentono di operare scelte urbanistiche che tengano adeguatamente conto della pericolosità sismica locale e che perseguano l'obiettivo di ridurre l'esposizione al rischio sismico e la vulnerabilità urbana; gli stessi risultati forniscono indicazioni assai utili anche per la riduzione della vulnerabilità delle costruzioni in fase di progettazione (sia per i nuovi interventi, che per quelli di riqualificazione).

Sono attualmente in corso gli approfondimenti di terzo livello finalizzati alla valutazione del rischio di liquefazione nelle aree potenzialmente interessate da questo fenomeno (OCDPC 532/2018-DGR 2047/2018; Det. Resp. SGSS 106/2019). Per lo svolgimento di tale attività il Comune ha già chiesto, e ottenuto, i contributi.

Tuttavia, gli elaborati di pericolosità sismica assunti per il PUG forniscono solo informazioni di tipo qualitativo, ovvero di primo livello, e non sono presenti, né citati e né commentati, gli elaborati di secondo livello richiesti (v. Allegato A DGR 630/2019). Conseguentemente, le indicazioni che ne derivano sono piuttosto generiche e di scarsa utilità, sia per la pianificazione urbanistica, sia per la progettazione (v. es. Disposizioni Normative).

Inoltre, vista la suscettibilità al fenomeno di liquefazione per gran parte del territorio (60-70%), si ritiene opportuno che lo studio di terzo livello sia concluso quanto prima e che i suoi risultati siano recepiti nel PUG.

Infine, si segnala che gli elaborati di pericolosità sismica adottati fanno riferimento ad uno studio realizzato secondo gli indirizzi regionali vigenti all'epoca dello studio stesso (DGR 2193/2015), che quindi non è del tutto conforme a quanto richiesto dalla LR 24/2017; pertanto, la microzonazione sismica disponibile necessita di integrazioni e adeguamenti

secondo quanto indicato nei nuovi indirizzi regionali (DGR 630/2019), che si suggerisce siano realizzati contestualmente allo studio di terzo livello.

In sintesi, si ritiene che il QC del PUG debba essere integrato con gli elaborati richiesti in conformità all' Allegato A della DGR 630/2019 e si auspica che nelle disposizioni normative siano inserite le indicazioni e raccomandazioni per la mitigazione del rischio sismico derivanti dagli studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite di emergenza effettuati.

Pericolosità e rischio alluvioni

Nel periodo intercorso tra assunzione e adozione del PUG, la Regione in collaborazione con AdB Po ha elaborato (dicembre 2019) e pubblicato (marzo 2020) il nuovo quadro della pericolosità e del rischio di alluvioni del secondo ciclo di attuazione della Direttiva 2007/60/CE. Rispetto al primo ciclo si segnalano i seguenti elementi di novità:

- sono state definite le aree rischio potenziale significativo di alluvione (APSFR): il territorio del Comune è interessato dalle APSFR distrettuali Po e Parma e dalla APSFR regionale Taro;
- sono state elaborate le mappe dei tiranti per ciascun scenario P3, P2 e P1 di allagamento dei corsi d'acqua naturali principali all'interno delle APSFR (si vedano i seguenti link):
http://www.adbpo.it/PDGA_Documenti_Piano/PGRA2021/Mappe_Rischio_2021/Cartogrammi/
<https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/suolo-bacino/sezioni/piano-di-gestione-del-rischio-alluvioni/mappe-pgra-secondo-ciclo>).

Si ritiene che tali elementi, in particolare i cartogrammi dei tiranti, possano essere utili per una migliore definizione delle misure del "TITOLO VI. Disposizioni per l'incremento della resilienza degli insediamenti e del territorio" della disciplina del PUG e pertanto si ritiene opportuno che il Comune aggiorni le sue valutazioni utilizzando tale documentazione.

Si segnala inoltre che nelle Tavole del Piano è opportuno indicare per chiarezza, anche laddove sono sovrapposte, P3, P2 e P1 e Fascia A, B e C.

Caratteri e struttura del territorio agricolo

L'analisi del settore agricolo è condotta sulla base dei dati relativi agli ultimi due Censimenti Generali Agricoltura condotti dall'ISTAT nel 2000 e 2010.

In linea generale, dall'analisi del quadro conoscitivo, datato e non particolarmente approfondito, emerge la necessità di dare un sostegno pubblico al settore dell'agricoltura al fine di contrastarne il declino, anche in ragione della sua rilevanza in termini occupazionali. Nel paragrafo 1.3.1 della Relazione illustrativa del quadro conoscitivo si analizza la situazione al 2018 degli usi del suolo. Le categorie rilevate nell'ambito dei sistemi *Aree naturali e seminaturali*, *Aree rurali* e *Aree insediate e infrastrutture* sono molteplici. In particolare, i valori delle categorie ricomprese nel sistema delle Aree rurali (82,94% del territorio comunale) evidenziano come normale, negli ambienti di bassa pianura della regione, una netta prevalenza di superfici a seminativo (5.348,3 ettari pari al 74,31%).

Nel contesto del quadro conoscitivo in esame, questo dato viene erroneamente connotato in termini di forte diffusione della monocoltura, con conseguenze rilevanti in termini di scelte e indirizzi contenuti nei successivi documenti (Valsat, Strategia e Disposizioni normative). A tal proposito, è importante sottolineare come i termini seminativo e monocoltura abbiano significati differenti (si veda, ad esempio, il par. 1.3.2) e come spesso nel quadro conoscitivo si incorra nell'errore di considerarli sinonimi.

Nell'analisi dell'evoluzione delle dinamiche dell'uso del suolo dal 1853 al 2018 (par. 1.3.2), vengono formulate una serie di considerazioni incomplete e non condivisibili in merito alla riduzione delle colture arboree (frutta e vino) e alla scomparsa dell'azienda integrata. Tali considerazioni risultano determinanti ai fini delle successive scelte pianificatorie ed hanno conseguenze negative per la componente agricola del territorio rurale.

Non si condividono altresì le considerazioni generali sul territorio a prevalente utilizzo agricolo, anche con riferimento al ruolo dei seminativi in termini di valore ecologico intrinseco, servizi ecosistemici e capacità di resilienza ed alle sue ricadute nella successiva individuazione delle "unità ecosistemiche elementari" e nel riconoscimento degli "ecomosaici".

Nel capitolo 2 della Relazione illustrativa del Quadro Conoscitivo si analizza poi "il funzionamento dal punto di vista ecologico delle componenti ambientali presenti sul territorio comunale, al fine di rilevarne le problematiche in termini di biodiversità e di connettività".

A tal proposito, si ritiene indispensabile considerare anche aspetti, quali: le specie vegetali coltivate sul seminativo, gli obblighi previsti per gli agricoltori ai fini dell'ottenimento degli aiuti previsti da PAC e PSR e l'incidenza delle forme di agricoltura più moderne ed evolute.

Un territorio agricolo dove oltre il 50% delle superfici è destinato alla coltivazione di foraggiere avvicendate e a terreni a riposo non può essere esclusivamente considerato (si veda la tabella a pag. 37 del Quadro conoscitivo) in termini di servizi ecosistemici di approvvigionamento di cibo, ma deve essere valutato anche in termini di servizi di supporto (es. formazione del suolo, fotosintesi clorofilliana, riciclo dei nutrienti) e servizi di regolazione (es. stabilizzazione del clima, assesto idrogeologico, barriera alla diffusione di malattie, riciclo dei rifiuti, qualità dell'acqua), con il conseguente incremento della resilienza e del valore ecologico del contesto.

Si fa notare come la classe/sottoclasse A1 a dominanza agricola (si veda la tabella del quadro conoscitivo a pag. 36), che interessa quasi il 60% del territorio comunale, in presenza di consistenti superfici a medicaio, non possa essere considerata a bassa dotazione ecologica e per questo motivo a scarsa connettività, scarsa resilienza e a basso valore ecologico, come indicato nel campo note corrispondente.

Si chiede inoltre di chiarire che cosa si debba intendere con il termine "azienda integrata". Supponendo che ci si riferisca ad una azienda agricola scarsamente specializzata in termini di ordinamento colturale, si ritiene che la sua scomparsa, così come la trasformazione dei seminativi arborati in seminativi semplici e la riduzione delle coltivazioni legnose, siano processi da mettere in relazione all'evoluzione socio-economica nel periodo corrispondente (anni '50 - anni 2000).

Infine, con riferimento ai contenuti delle Disposizioni normative, si chiede che agli interventi di carattere edilizio realizzati negli ambiti agricoli indicati e relativi alle destinazioni d'uso

di carattere agricolo (UE1-UE7) non si applichi il parametro AC (“Aree a verde privato con alberature e cespugli”), che prevede la necessità di destinare una percentuale di SAU aziendale (variabile indicativamente tra 1% e 3%) a prato con messa a dimora di alberi e arbusti. (Art. 8.2 - Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (E1) e Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (E2).

I Servizi Regionali restano a disposizione per eventuali chiarimenti.

Allegato: Quadro conoscitivo sul suolo del Comune di Sissa Trecasali.